

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

del sig. Palozzi Francesco (C.F.: PLZFNC71T02G482Z), nato a Pescara il 02.12.1971 rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata ex art. 8 D.P.C.M. n. 40/2016, dall'Avv. Francesco Paolo Febbo (C.F.: FBBFNC65E22C632Y - fax: 0871.6842.67 - PEC: avvfrancescopaolofebbo@pec.giuffre.it),

Con ordinanza (comunicata il 17.11.2021) n. 6425/2021 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza Bis, (nel procedimento n. 10393/2021) (il medesimo Tribunale) ha disposto *“l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo ... ordinando “la notifica del ricorso in epigrafe per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione “con le modalità dell'ordinanza 6116/2019”.*

In ottemperanza al provvedimento sopra richiamato, si precisa quanto segue:

1.- “l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso” Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza Bis – ricorso iscritto al Ruolo Generale n. 10393/2021.

2.- “il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata”

Il ricorrente è

Palozzi Francesco (C.F.: PLZFNC71T02G482Z), nato a Pescara il 02.12.1971

Le Amministrazioni intime sono

il “Ministero dell'Istruzione” (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro-tempore, il “Ministero dell'Università e della Ricerca” (C.F.: 96446770586), in persona del Ministro pro-tempore, l’“Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo” (C.F. 93028190663) in persona del Dirigente pro-tempore, l’“Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Chieti)” (C.F.: 80001610692) in persona del Dirigente pro-tempore;

3.- “gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso”:

a) decreto dirigenziale prot. n. 15735 del 20.08.2021 dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Pescara) con cui è stata disposta l'esclusione (collettiva) dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Pescara per l'anno scolastico 2021/2022, relativamente alla classe di concorso “sostegno” (ADSS) sostegno;

b) decreto dirigenziale dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Pescara) prot. n. U.0015741 del 20.08.2021 “di ripubblicazione in autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di” Pescara su - posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^a e II^a grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2021/2022 (per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere);

c) note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quali è comunque disposta la esclusione della parte ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Pescara per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alla classe di concorso “sostegno” (ADSS);

d) avviso del Ministero dell'Istruzione del 08.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia;

- e) nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche", in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti;
- f) nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti;
- g) avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13.07.2021 avente ad oggetto "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia";
- h) nota del 17.08.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale;
- i) ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51, del 03.03.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi" (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che "La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente" ed in ogni altra parte comunque contrastante con gli interessi della parte ricorrente;
- l) Ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo", in ogni parte contrastante con gli interessi della parte ricorrente;
- m) ove occorra della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n. 25089 del 06.08.2021 (doc. 9) e del correlativo D.M. 242 del 30.07.2021 (doc. 10) per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;
- n) ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto nonché per l'accertamento e la condanna del diritto della parte ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati.

Con il ricorso allibrato al numero di RG 10393/2021 sono stati proposti i seguenti motivi di ricorso, qui di seguito brevemente sunteggiati:

I) Violazione ed erronea applicazione dell'O.M. n. 60/2020 ed in particolare degli artt. 3, 7 e 10. Eccesso di potere per violazione dei principi di eguaglianza ed adeguatezza. Irragionevolezza ed illogicità manifeste. Sviamiento e malgoverno

Il ricorrente (specializzato sul sostegno all'estero in Romania) ha presentato domanda di riconoscimento del titolo al Ministero dell'Istruzione italiano per la classe di concorso ADSS sostegno ed all'esito ha chiesto di essere inserito nella prima fascia aggiuntiva per la classe di concorso ADSS per la Provincia di Pescara. L'USR (ambito territoriale IV – Chieti Pescara) ha depennato il ricorrente (dalla richiesta graduatoria) provvedendo a ripubblicare le graduatorie su posto comune e di sostegno (cfr. decreto 15741/2021), senza la sua inclusione.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi perché recano delle preclusioni, in particolare richiedendo l'avvenuto riconoscimento amministrativo del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, quale titolo valevole per l'accesso alle fasce aggiuntive GPS 2021 per la classe di concorso ADSS. Tale richiesta (così come i provvedimenti assunti dalla p.a. in sua esecuzione) è/sono illegittima/i per un evidente eccesso di potere per violazione dei principi di uguaglianza ed adeguatezza, nonché irragionevolezza ed illogicità né è/sono sorretta/e da alcuna motivazione, atteso che il ricorrente è in possesso dei titoli idonei - previsti dall'ordinanza n. 60/2020 del Ministero dell'Istruzione all'art. 7, comma 4, lett. e) - per ottenere le supplenze annuali ed altresì quelle finalizzate alla nomina in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021.

Come noto, l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 10.07.2020, n. 60 che ha istituito le Graduatorie provinciali per le supplenze provinciali e di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ha autorizzato per il 2021 la creazione di una fascia provinciale aggiuntiva con i requisiti di ammissione indicati dall'art. 7 comma 4, lett. e), ponendo a carico degli interessati, dopo la presentazione della domanda di riconoscimento del titolo, la dichiarazione di avere curato detto adempimento al momento della domanda di inserimento nella I fascia provinciale aggiuntiva della relativa graduatoria di interesse che nel caso dei ricorrenti è come detto quella della Provincia di Pescara per la classe di concorso ADSS. Ossia il ricorrente si può inserire con riserva nelle more di accertamento del titolo da parte del Ministero, rendendo la dichiarazione di avere presentato la relativa domanda amministrativa di riconoscimento.

II Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio del “favor participationis” – Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità.

La condotta del M.I. risulta violare i precetti di parità, uguaglianza dei cittadini, buon andamento ed imparzialità della P.A. e si pone in contrasto anche con il principio del *favor participationis* che comporta per l'amministrazione, in tema di concorsi a posti di pubblico impiego, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non si appalesino conformi ad una seria *ratio* giustificativa (cfr. Corte Cost., 06.12.2017 n. 251).

Nel caso che qui ci occupa l'esclusione appare irrazionale e contrasta anche con il principio della *par conditio* tra i concorrenti, stante il possesso dei requisiti di cui alla richiamata O.M. 60/2020.

III. - Violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2005/36/CE. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 206/2007 attuativo della Direttiva Europea 2005/36/CE come novellato dal D. Lgs. n. 15/2016 recante recepimento della Direttiva UE n. 2013/55.

Gli atti impugnati violano chiaramente specifiche direttive europee che mirano all'istituzione di un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali nella Unione Europea, teso a rendere i mercati del lavoro più flessibili, a liberalizzare ulteriormente i servizi, a favorire il riconoscimento automatico delle qualifiche e a semplificare le procedure amministrative.

Per quanto invece più specificatamente attiene la nota (richiamata nella motivazione del provvedimento di esclusione) n. 25348 del 17.08.2021 del MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca) avente a oggetto i corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili, si evidenzia che la stessa si pone in contrasto con la normativa europea la nota n. 25348/2021 si pone in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (cfr. causa n. C -166/20 - Corte di Giustizia depositata il giorno 8 luglio 2021) e del Consiglio di Stato (C.d.S., Sezione VI, n. 5415/2021).

La nota è comunque illegittima (oltretutto per gli altri motivi sopra indicati) per incompetenza poiché la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento spetta pacificamente al Ministero dell'Istruzione – al quale è stata, appunto, trasmessa l'istanza – e non certo al Ministero dell'Università.

4.- “l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati”

Con ordinanza n. 6425/2021 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza Bis, (il medesimo Tribunale) ha disposto di procedersi all'integrazione *“del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo”*.

I controinteressati sono quindi (oltre alla dott.ssa Alvida Taricani, soggetto risultante inserito nella I° fascia aggiuntiva ADSS per la Provincia di Pescara e già raggiunta dalla notifica del ricorso giurisdizionale) anche tutti gli altri candidati utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di Pescara del personale docente, integrate dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, valevoli per l'a.s. 2021/2022 relativamente alla classe di concorso ADSS (sostegno scuole superiori) d'interesse del ricorrente.

Tutti i nominativi dei soggetti controinteressati vengono altresì riportati per esteso in calce al presente avviso, unitamente al decreto che ha disposto la ripubblicazione delle graduatorie con esclusione del ricorrente.

5. – “l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo” Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo, inserendo il numero R.G. 10393/2021 nella sezione TAR Lazio – Sede di Roma / ricerca ricorsi.

6. –“l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami”

La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio, con l'ordinanza n. 6425/2021 e per le modalità il medesimo provvedimento rinvia all'ordinanza n. 6116/2019 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza Bis;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo

Il ricorso del sig. Palozzi Francesco (C.F.: PLZFNC71T02G482Z), nato a Pescara il 02.12.1971 è allegato in versione integrale al presente avviso.

Viene altresì riportato per esteso in calce al presente avviso.

Io sottoscritto Avv. Francesco Paolo Febbo (C.F.: FBBFNC65E22C632Y - fax: 0871.6842.67 - PEC: avvfrancescopaolofebbo@pec.giuffre.it) quale difensore della parte ricorrente sopra indicata nel ricorso n. 10393/2021 pendente dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sezione III bis Roma, ho provveduto alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale (Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo Uff. IV Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e di Pescara) in ottemperanza dell'ordinanza cautelare n. 6425/2021, pubblicata e comunicata in data 17.11.2021, dal T.A.R. per il Lazio Roma, sez. III B, emessa nel giudizio R.G. 10393/2021, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar del Lazio sezione III bis, con l'obbligo per l'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale, **entro il termine perentorio del 22.11.2021**, il testo integrale del ricorso, nonché dell'ordinanza cautelare n. 6425/2021, pubblicata e comunicata in data 17.11.2021, dal T.A.R. per il Lazio Roma, sez. III B, emessa nel giudizio R.G. 10393/2021, con avviso contenente le informazioni esplicitate nell'ordinanza n. 6116/2019 ed all'esito di rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione secondo le modalità espresse nell'ordinanza n. 6116/2019.

Si allegano:

- 1) decreto dirigenziale n. 15741/2021 di ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Pescara - posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^a e II^a grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2021/2022 e pedissequa graduatoria ADSS I^o fascia (sostegno scuole superiori) per la Provincia di Pescara;
- 2) ordinanza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, n. 6425/2021;
- 3) ordinanza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, n. 6116/2019;
- 4) ricorso del sig. Palozzi Francesco (C.F.: PLZFNC71T02G482Z), nato a Pescara il 02.12.1971 avanti il T.A.R. per il Lazio, sezione III bis, sede di Roma allibrato al n. 10393/2021

Chieti, 19 novembre 2021

Avv. Francesco Paolo Febbo



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 241/90 e ss.mm. ii.;
- VISTA** la Legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTA** l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante: “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo (GPS);
- VISTO** l’art. 8, comma 7, 8 e 9 dell’O.M. 60/2020, ai sensi del quale all’esito dei controlli di cui al comma 7, il Dirigente Scolastico comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato .In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante;
- VISTO** il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e termini di presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto;
- VISTO** il Decreto di questo Ufficio n. 4574 del 18 agosto 2020 che delega ai sensi dell’art 8 comma 5 dell’OM 60 del 10/7/2020 ai Dirigenti delle Scuole Polo la valutazione delle istanze pervenute dagli aspiranti per l’iscrizione nelle GPS della provincia di Pescara
- VISTA** la nota ministeriale prot. N. 1588 dell’11/09/2020, avente per oggetto: “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020 n. 60. Attività di controllo delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle graduatorie di istituto”.
- VISTO** il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021 recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi.”;

- VISTO** il proprio dispositivo prot. AOOUSPCH-PE n. 5917 del 17.09.2020, con il quale sono state ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) del personale docente di ogni ordine e grado, valevoli per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- VISTO** il proprio provvedimento prot. AOOUSPCH-PE 14601 del 5 agosto 2021 con il quale è stata disposta per il personale docente elencato l'esclusione dalle graduatorie per le supplenze (GPS) per la provincia di Pescara, esclusivamente in riferimento alla classe di concorso o posto ruolo per il quale risulta già essere titolare.
- VISTI** i decreti dei Dirigenti Scolastici degli Istituti di questa provincia emanati a seguito di controlli sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti, con cui gli Istituti hanno verificato, convalidato e/o rettificato il punteggio relativo ai docenti e relativamente alle classi di concorso indicate, con la conseguente rettifica e/o conferma del punteggio medesimo;
- VISTO** il proprio dispositivo prot. AOOUSPCH-PE n. 0014884 del 9/08/2021 con il quale è stata disposta la pubblicazione delle GPS aggiornate dopo la comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dalle Istituzioni scolastiche, ex art. 8, commi 7 e ss., dell'O.M. 60/2020.
- VISTO** il proprio dispositivo prot. AOOUSPCH-PE n. 14716 del 20/08/2021 con il quale è stato disposto il passaggio dalla I alla II fascia GPS per mancato scioglimento della riserva;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, prot. AOODGSINFS n.25348 del 17 agosto 2021, ai sensi della quale alcuni titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Romania e in Spagna sono privi di validità;
- VISTO** il proprio dispositivo prot. AOOUSPCH-PE n.15735 del 20/08/2021 con il quale è stata disposta la cancellazione dalla I fascia dei docenti in possesso del titolo di specializzazione estero sul sostegno non valido;
- VISTI** i reclami pervenuti;
- VISTO** il proprio provvedimento di rettifica prot. AOOUSPCH-PE n.14747 del 6 /08/ 2021;
- VERIFICATA** l'attendibilità dei reclami pervenuti;
- RITENUTA** la necessità per questo Ufficio di evitare inutili contenziosi seriali che – prima facie- risulterebbero sfavorevoli per l'Amministrazione, con conseguente aggravio di spesa.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

DISPONE

in data odierna la ripubblicazione in autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Pescara - posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I° e II° grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2021/2022, allegate al presente dispositivo.

Ai sensi dell' art. 6 comma 4 OM 60/2020 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo, si precisa che l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l'esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE
Maristella Fortunato


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maristella Fortunato', written in a cursive style.

UFFICIO	CODICE GRADUATORIA DI INCLUSIONE E DESCRIZIONE	CODICE TIPOLOGIA LINGUA GRADUATORIA DI INCLUSIONE	FASCIA	ORDINE SCUOLA	COGNOME	NOME	POSIZIONE	INCLUSIONE	PUNTEGGIO TITOLO ACCESSO	PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI	PUNTEGGIO TITOLI ARTISTICI	PUNTEGGIO SERVIZI	PUNTEGGIO TOTALE	INDICATORE DI PREFERENZE	SERVIZIO SENZA DEMERITO	DATA PRODUZIONE	PRESENZA ELENCHI AGGIUNTIVI	
PE	A066	I	1	SS	IANNITELLI	CINZIACLAUDIA		1		4	0	0	360	364		20/08/2021		
PE	AA24	I	1	SS	RICCI	MIRYAM		1		54	14	0	106	174 X	X	20/08/2021		
PE	AA24	I	1	SS	CAPACCHIONE	SIMONA		2		21	0,50	0	139	160 X	X	20/08/2021		
PE	AA24	I	1	SS	PERINETTI	GIUSEPPINA		3		9	1	0	129	139 X		20/08/2021		
PE	AA24	I	1	SS	DEL GESSO	NADIA		4		7	3	0	65	75 X		20/08/2021		
PE	AB24	I	1	SS	CHALVA	GALYNA		1		98	13	0	89	200 X	X	20/08/2021		
PE	AB24	I	1	SS	RICOTTI	GERMANA		2		24	28,50	0	144	196,50 X	X	20/08/2021		
PE	AB24	I	1	SS	CUCULO	FRANCESCA		3		21	7	0	144	172		20/08/2021		
PE	AB24	I	1	SS	SZOCIS	BEATA MARTA		4		99	19	0	36	154 X		20/08/2021		
PE	AB24	I	1	SS	DI GIUSEPPE	ALESSIA		5		54	4,50	0	84	142,50 X		20/08/2021		
PE	AB24	I	1	SS	DELLA ROVERE	SONIA		6		24	2,50	0	114	140,50 X		20/08/2021		
PE	AB24	I	1	SS	VALERI	MICHELA		7		8	4	0	113	125 X	X	20/08/2021		
PE	AB24	I	1	SS	COCCCHINI	LUANA		8		53	0	0	54	107 X		20/08/2021		
PE	AB24	I	1	SS	DI NICOLA	MARZIA		9		66	19,50	0	13	98,50		20/08/2021		
PE	AB24	I	1	SS	ROZZI	ELENA		10		51	9	0	19	79 X		20/08/2021		
PE	AB24	I	1	SS	RAZZI	FRANCESCA		11		53	15	0	4	72		20/08/2021		
PE	AB24	I	1	SS	BARANELLO	IORELLA		12		8	0,50	0	64	70,50 X		20/08/2021		
PE	AB24	I	1	SS	TARANTELLI	MARIABICE		13		8	25	0	4	37 X		20/08/2021		
PE	AB24	I	1	SS	VIOLA	ALFONSO		14		4	30	0	0	34		20/08/2021		
PE	AB24	I	1	SS	CARUSI	FRANCA		15		6	6,50	0	18	30,50		20/08/2021		
PE	AB24	I	1	SS	DI MUZIO	FRANCA		16		7	7	0	0	14 X		20/08/2021		
PE	AC24	I	1	SS	IASI	SIMONA		1		63	0	0	84	147 X		20/08/2021		
PE	AC24	I	1	SS	NARDICCHIA	SARA		2		5	0	0	84	89 X		20/08/2021	SI	
PE	AC24	I	1	SS	BASILISCO	MIRTA		3		4	3	0	72	79 X		20/08/2021		
PE	AC24	I	1	SS	SCARRETTA	ALESSIA		4		5	4	0	58	67	X	20/08/2021	SI	
PE	AC24	I	1	SS	COLANTONIO	CLAUDIA		5		8	19,50	0	36	63,50		20/08/2021	SI	
PE	AC24	I	1	SS	PASCASI	VIRNA		6		6	0	0	29	35 X		20/08/2021	SI	
PE	AD24	I	1	SS	SCARIZZA	SARA		1		53	15	0	66	134 X		20/08/2021		
PE	AD24	I	1	SS	POLIDORO	CATERINA		2		66	18	0	25	109 X	X	20/08/2021		
PE	AD24	I	1	SS	CARAFÀ	PATRIZIA		3		53	3	0	48	104 X		20/08/2021		
PE	AD24	I	1	SS	SIMONE	MARIA CRISTINA		4		8	9	0	71,50	88,50 X	X	20/08/2021		
PE	AD24	I	1	SS	DATTANASIO	SANDRA		5		8	0	0	0	14 X		20/08/2021		
PE	AE24	I	1	SS	DI DOMIZIO	TANIA		6		8	2,50	0	52	60,50 X		20/08/2021	SI	
PE	AE24	I	1	SS	CHALA	GALYNA		1		98	13	0	87	198 X	X	20/08/2021		
PE	AL24	I	1	SS	FLORIO	ALESSANDRA		1		53	1,50	0	2	56,50		20/08/2021		
PE	B003	I	1	SS	CONTENTO	STEFANIA		1		9	1,50	0	0	10,50		20/08/2021		
PE	B003	I	1	SS	RENZETTI	MASSIMILIANO		2		5	0	0	0	5 X	X	20/08/2021		
PE	B006	I	1	SS	LUCENTE	GIANNI		1		4	0	0	38	42 X		20/08/2021		
PE	B006	I	1	SS	VALLE	RICARDO ANTONIO		2		5	0	0	0	0		20/08/2021		
PE	B006	I	1	SS	RIGNATELLI	MASSIMILIANO		3		4	0,50	0	0	4,50 X		20/08/2021		
PE	B007	I	1	SS	CAPPELLI	ELISA		1		7	0	0	60	67 X	X	20/08/2021	SI	
PE	B007	I	1	SS	LANCIONI	MONIA		2		6	0	0	60	66 X		20/08/2021	SI	
PE	B012	I	1	SS	CREATI	STEFANIA NORMA		1		4	1	0	90	95 X		20/08/2021	SI	
PE	B015	I	1	SS	DE MARCO	SABRINA	1 SI	1		8	24	0	24	42 X	X	20/08/2021		
PE	B015	I	1	SS	RENZETTI	MASSIMILIANO	1 SI	1		5	0	0	0	5 X	X	20/08/2021		
PE	B016	I	1	SS	MANENTE	AGOSTINO		1		8	0	0	12	20		20/08/2021		
PE	B016	I	1	SS	GRANCHIELLI	FRANCESCO		2		6	5	0	148	159 X	X	20/08/2021	SI	
PE	B017	I	1	SS	MARCHIONNE	ROBERTO		1		6	4,50	0	62	72,50 X		20/08/2021	SI	
PE	B017	I	1	SS	DI MASTRANTONIO	ALEN		2		6	0,50	0	36	42,50 X	X	20/08/2021	SI	
PE	B018	I	1	SS	SIENA	SONIA		1		11	3	0	48	59 X	X	20/08/2021	SI	
PE	B021	I	1	SS	DE VINCENTIS	SARA		1		11	0	0	132	143 X		20/08/2021		
PE	BC02	I	1	SS	PASQUALE	TIZIANA		1		4	0	0	150	154 X	X	20/08/2021	SI	
PE	BC02	I	1	SS	MARCHAN	ZULLY DEL VALLE		2		6	8	0	48	62 X		20/08/2021	SI	
PE	A004	I	1	SS	DI PAOLO	FRANCESCA		1		23	0	0	72	95 X		20/08/2021		
PE	A004	I	1	SS	DI NICOLA	ROSARIA		1		1	0	0	26	36 X		20/08/2021		
PE	A008	I	1	SS	PALADINI	CESARIA		1		66	16	0	48	130 X		20/08/2021		
PE	A011	I	1	SS	ROBBE	SERENELLA		1		54	16,50	0	54	124,50		20/08/2021		
PE	A011	I	1	SS	GIGANTE	CHIARA		2		54	0,50	0	2	56,50		20/08/2021		
PE	A012	I	1	SS	GATTAFONI	DIOMIRA		1		53	3	0	54	110	X	20/08/2021		
PE	A012	I	1	SS	GIGANTE	CHIARA		2		54	0,50	0	1	55,50		20/08/2021		
PE	A012	I	1	SS	AVOCATINO	CLAUDIA		3		7	16,50	0	108	131,50 X		20/08/2021	SI	
PE	A012	I	1	SS	LOMBARDI	DARIO		4		6	0	0	66	72 X		20/08/2021		
PE	A012	I	1	SS	CHIMISSO	MARINA		5		5	0	0	60	65		20/08/2021	SI	
PE	A012	I	1	SS	RENZETTI	ELISABETTA		6		5	12,50	0	30	47,50 X		20/08/2021		
PE	A013	I	1	SS	GATTAFONI	DIOMIRA		1		53	3	0	48	104	X	20/08/2021		
PE	A013	I	1	SS	ROBBE	SABRINA		2		54	16,50	0	27	97,50		20/08/2021		
PE	A014	I	1	SS	BISCOTTI	NICANDRO		1		54	1	0	26	81 X		20/08/2021		
PE	A016	I	1	SS	ROLI	STEFANO		1		7	0	0	52	59 X	X	20/08/2021		
PE	A016	I	1	SS	BOSSI	ERICO ETTORE	2 SI	1		8	0	0	0	8 X		20/08/2021		
PE	A016	I	1	SS	POMPONIO	SILVIA TERESA		3		7	0	0	0	7 X		20/08/2021		
PE	A018	I	1	SS	SACCHETTI	LAURA		1		53	1	0	144	198 X		20/08/2021		
PE	A018	I	1	SS	RAGLINI	BARBARA		2		8	4,50	0	72	105 X		20/08/2021		
PE	A018	I	1	SS	FUSCO	MARIA PIA		3		21	6,50	0	102	129,50 X		20/08/2021		
PE	A018	I	1	SS	PISELLI	MARCO		4		7	0	0	90,50	98,50		20/08/2021		
PE	A018	I	1	SS	VOKTURA	VIRNA		5		79	0	0	0	79 X	X	20/08/2021		
PE	A018	I	1	SS	FAZIO	ALESSIA		6		66	0	0	0	66 X		20/08/2021		
PE	A018	I	1	SS	DI GIACINTO	PAOLA		7		8	0,50	0	24	32,50 X	X	20/08/2021		
PE	A018	I	1	SS	DI GENOVA	DANIELA		8		12	0	0	0	12		20/08/2021		
PE	A018	I	1	SS	BONACCORSO	MARZIA		9		11	0	0	0	11		20/08/2021		
PE	A017	I	1	SS	GIACCAGLIA	FEDERICA		1		66	3	0	96	165 X		20/08/2021		
PE	A017	I	1	SS	TORQUATO	LOREDANA		2		9	3	0	46	58	X	20/08/2021		
PE	A017	I	1	SS	CARDAMONE	ROBERTA		3		7	1	0	40	48 X		20/08/2021		
PE	A019	I	1	SS	CAINETTA	GIOVANNI		4		5	15	0	8	38 X		20/08/2021		
PE	A019	I	1	SS	DI CECCO	GIACOMO		5		12	0	0	197	209 X	X	20/08/2021		
PE	A019	I	1	SS	DOTTAVIO	SILVIA		6		51	0	0	87	138 X		20/08/2021		
PE	A019	I	1	SS	TAGLIERI	MATTEO		7		51	0	0	72	123 X		20/08/2021		
PE	A019	I	1	SS	TARTAGLIA	ERICA		8		50	18	0	48	116 X		20/08/2021		
PE	A019	I	1	SS	D'AGOSTINO	VINCENZO		9		54	1	0	60	118		20/08/2021		
PE	A019	I	1	SS	DI MECO	LUCA		6		54	0,50	0	50	104,50 X	X	20/08/2021		
PE	A019	I	1	SS	D'EMILIO	ANDREA		7		54	0	0	35	99 X		20/08/2021		
PE	A019	I	1	SS	CANTO	LAURA		8		24	0	0	104	128 X		20/08/2021	SI	
PE	A020	I	1	SS	MAZZONE	ROBERTA		1		77	6,50	0	48	131,50 X		20/08/2021		
PE	A020	I	1	SS	BOSSI	ERICO ETTORE	2 SI	1		8	0	0	0	8 X		20/08/2021		
PE	A020	I	1	SS	FIORE	ROBERTO		3		4	1	0	100	108 X		20/08/2021	SI	
PE	A020	I	1	SS	SADONE	SARA		4		9	84	0	0	93 X		20/08/2021	SI	
PE	A020	I	1	SS	CHELLA	FEDERICO		5		8	36	0	0	44 X		20/08/2021	SI	
PE	A021	I	1	SS	GRUGNALE	BARBARA		1		7	30	0	0	48	65		20/08/2021	SI
PE	A021	I	1	SS	DE LUCA	RAFFAELLA		2		65	3	0	156	224 X		20		

PE	A050	I	1	SS	SANTORO	CARMELA	2		4	12,50	0	152	168,50	X			20/08/2021	
PE	A050	I	1	SS	DE VINCENITIIS	SIMONETTA	3		24	0,50	0	119	143,50	X			20/08/2021	
PE	A050	I	1	SS	CIANTRA	GIULIA	4		24	4	0	112	140	X	X		20/08/2021	
PE	A050	I	1	SS	PERCE	MIRKO	6		65	22	0	60	137		X		20/08/2021	
PE	A050	I	1	SS	D'AMARIO	MARIA LORETA	6		51	4,50	0	78	133,50	X			20/08/2021	
PE	A050	I	1	SS	FLAMIA	ROBERTA	7		23	24	0	73	120				20/08/2021	
PE	A050	I	1	SS	PELLEGRINO	NICOLETTA	8		53	1,50	0	62	116,50	X	X		20/08/2021	
PE	A050	I	1	SS	MARCONCELLI	VALENTINA	9		53	2	0	60	115	X			20/08/2021	
PE	A050	I	1	SS	BENTIVOGLIO	ANDREA	10		24	1	0	76	101	X	X		20/08/2021	
PE	A050	I	1	SS	DI GIAMPAOLO	GABRIELE	11		65	0	0	8	73				20/08/2021	
PE	A050	I	1	SS	LANNUTTI	FABIO	12		9	37	0	0	0				20/08/2021	
PE	A050	I	1	SS	BOTTA	MONICA	13		9	13	0	14	36	X			20/08/2021	
PE	A050	I	1	SS	MANNARELLI	FABIO	14		12	0	0	0	12				20/08/2021	
PE	A050	I	1	SS	VENDRAMINETTO	GIORDANO	15		8	0	0	36	44	X			20/08/2021	SI
PE	A051	I	1	SS	TIBERII	ALESSANDRO	16		54	10	0	66	130	X			20/08/2021	
PE	A051	I	1	SS	ODORISIO	GABRIELE	2		4	0	0	36	40	X			20/08/2021	
PE	A054	I	1	SS	GUARDIANI	LUCA	1		66	19	0	156	241				20/08/2021	
PE	A054	I	1	SS	DI MICHELE	TANIA	2		53	5	0	88	146	X	X		20/08/2021	
PE	A054	I	1	SS	D'ALBERTO	IVAN	3		77	4	0	60	141	X		X	20/08/2021	
PE	A054	I	1	SS	DI FRANCESCO	STEFANO	4		53	9	0	60	122		X		20/08/2021	
PE	A054	I	1	SS	D'INCECCO	LEONISA	5		54	10	0	50	114	X	X		20/08/2021	
PE	A054	I	1	SS	BAYARD DE VOLO	FRANCESCA	6		54	4	0	48	106		X		20/08/2021	
PE	A054	I	1	SS	FANTONE	GILDO	7		54	8	0	36	98	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	RAMPA	MARINA	1		24	5	0	145	174	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	CANCELLI	MICHELE	2		36	69,50	0	60	165,50	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	RICOTTI	GERMANA	3		36	31,50	0	96	163,50	X	X		20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	D'AMICO	MARIA ANGELA	4		36	104	0	20	160	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	DELLA MORGIA	ILEANA	5		36	67	0	56	159	X	X		20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	CAUSTA	ROBERTA	6		36	58,50	0	64	156,50				20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	TARTAGLIA	ERICA	7		36	59	0	48	143	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	DI ZIO	LIVIA	8		34	52	0	50	136	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	STROMBINO	ISABELLA	9		36	13,50	0	84	133,50	X	X		20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	ANGELUCCI	FRANCESCA	10		36	51	0	44	115	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	D'INCECCO	LEONISA	11		30	54	0	44	128	X	X		20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	BAYARD DE VOLO	CLAUDIA	12		36	7,50	0	83	126,50	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	LIBERI	VALERIA	13		36	54,50	0	35	125,50	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	MARZUOLI	LORENA	14		36	13	0	60	109	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	D'AGNESE	DANIELA	15		36	24	0	40	100	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	SANTUCCI	SABRINA	16		36	66	0	6	8	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	GAETANINO	SONIA	17		36	0	0	51	87	X		X	20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	CATANEO	SIMONA	18		36	4	0	36	76	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	MULLA	VASFIL	19	SI	36	18	0	18	72	X	X		20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	CARPOCASA	CAPOCIELE	20		36	0	0	36	72	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	PALADINI	CESARIA	21		22	0	0	48	70	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS		SERENELLA												
PE	ADSS	I	1	SS		GIOVANNA												
PE	ADSS	I	1	SS	RICCIOTTI	PAMELA	22		36	0	0	13	49	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	FESTIVO NERONE	TANIA	23		36	5,50	0	6	47,50	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	D'ANGELIS	VALENTINA	24		30	5,50	0	12	47,50	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	FIMIANI	ANGELA	25		36	8	0	3	44	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	D'ERCOLE	LORENZO	26		36	8	0	0	4				20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	CORVASCE	IMMACOLATA	27		36	7	0	0	43	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	SCHIRO'	NAZCA	28		36	7	0	0	43	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	DONGIUVANNI	PAMELA	29		36	6	0	0	42	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	COLLECORVINO	ALICE	30		36	6	0	0	42		X		20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	PALLOTTA	MARIA	31		36	5,50	0	0	41,50	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	BELFATTO	ESTER	32		34	7,50	0	0	41,50				20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	ZAMPONI	LUDOVICA	33		36	5	0	0	40				20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	PALMA	LORENZA	34		36	4	0	0	40	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	CIRILLI	CHIARA	35		36	4	0	0	40	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	DELLI ROCCOLI	VERONICA	36		34	6	0	0	40				20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	PANTALONE	CHIARA	37		36	3,50	0	0	39,50	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	RINALDI	GIUSEPPINA	38		36	2,50	0	0	38,50				20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	ARBONIZIO	MONICA	39		36	2	0	0	38		X		20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	ANGELONI	GIULIA	40		34	4	0	0	38				20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	BASCELLI	SANDRA	41		36	1	0	0	37				20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	PAVONE	GIORGIA	42		36	0	0	0	36				20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	DI GIAMPAOLO	GABRIELE	43		30	0	0	6	36				20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	RASETTA	LAURA	44		34	0	0	0	34	X			20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	VITALIANI	ALESSANDRO	45		34	0	0	0	34				20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	PRELUTTI	VALENTINA	46		24	0	0	3	27		X		20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	LECCO	GIUGLIELMA	47		22	0	0	0	0				20/08/2021	
PE	ADSS	I	1	SS	CERRITELLI	MAURO	48		36	21	0	60	117	X			20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	BUTA	SIMONA	49		36	5	0	72	113	X			20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	PASCASI	VIRNA	50		36	17	0	29	82	X			20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	BALDUCCI	CLAUDIA	51		36	24	0	21	81	X			20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	MICO	BENEDETTA	52		34	6,50	0	27	67,50	X	X		20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	GRAMENZI	ELENA	53		36	12	0	19	67	X			20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	PALKA	MARIAAGATA	54		36	12	0	17	65	X			20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	TARTAGLIA	CHIARA	55		36	0	0	24	60				20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	DE CLEMENTE	CARLA	56		36	18	0	2	56	X	X		20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	COSTANTINI	MARCO	57		36	19	0	0	55	X			20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	MINCARELLI	SARA	58		36	13	0	6	55				20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	FERO	SILVIA	59		36	5,50	0	9	50,50	X			20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	MOSCARITOLO	ENZA ANNA	60		36	3	0	9	48	X	X		20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	D'ALESSANDRI	SABRINA	61		36	10	0	1	47	X			20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	TARICANI	ALVIDA	62		36	11	0	0	47	X			20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	SCIALDONE	GABRIELE	63		36	10	0	0	46	X			20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	DI CINTIO	MATTEO	64		36	10	0	0	46		X		20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	DI GIUSEPPE	ROSELLA	65		36	3,50	0	6	45,50	X			20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	MICHEL	DONATELLA	66		34	11	0	0	45	X			20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	BELMONTI	PAOLA	67		36	9	0	0	45				20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	VASAPOLLO	FRANCESCA	68		36	9	0	0	45				20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	DONATELLI	VALERIA	69		36	7	0	0	43	X			20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	DE MARCO	ANTONIA	70		36	6	0	0	42	X			20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS	SANTINI	ALESSANDRA	71		36	5,50	0	0	41,50	X	X		20/08/2021	SI
PE	ADSS	I	1	SS		DEBORA												
PE	ADSS	I	1	SS	DI ROCCO													

Pubblicato il 17/11/2021

N.06425 ~~2~~021 REG.PROV.CAU.
N. 10393/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10393 del 2021, proposto da

Francesco Palozzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Febbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff IV Ambito Terr Provinciale di Chieti Pescara - Sede Pescara, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ustr Ambito Territoriale Chieti Pescara, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Alvida Taricani, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- a) del decreto dirigenziale prot. n. 15735 del 20.08.2021 dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Pescara);
- b) del decreto dirigenziale dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Pescara) prot. n. 15741 del 20.08.2021 e pubblicato il 21.08.2021;
- c) delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimate;
- d) dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia;
- e) della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “D.M. n. 51 del 03.03.2021;
- f) della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021;
- g) dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13.07.2021 avente ad oggetto “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021.
- h) della nota del 17.8.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale;
- i) ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51 del 03.03.2021 del Ministero dell'Istruzione;
- l) dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020);
- m) ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n. 25089 del 6.8.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.07.2021;
- n) di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff IV Ambito Terr Provinciale di Chieti Pescara - Sede Pescara e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento;
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

- accoglie la richiesta misura cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- compensa le spese della presente fase;

- rinvia al Presidente delle Sez. IV bis, sezione competente in materia di sostegno dal 1° gennaio 2022, per la fissazione del merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 07/11/2019

N. 06116/2019 REG.PROV.PRES.

N. 07004/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-004 del 2019, integrato da motivi aggiunti, _____ proposto _____ da _____ -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE,

- 1) del D.D.G. n. -OMISSIS-, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali del corso-concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche bandito giusto D.D.G. - OMISSIS-, nonché del relativo elenco nella parte in cui parte ricorrente non è collocata in posizione utile;
- 2) dei quesiti -OMISSIS- somministrati ai candidati e, in particolare, dei quesiti n. - OMISSIS- concernente domanda a risposta aperta e comunque sempre in parte qua e anche alla luce delle perizie in atti;
- 3) dei quesiti in lingua tedesca somministrati ai candidati e, in particolare, dei nn. - OMISSIS-;
- 4) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico che, ai sensi dell'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/201-OMISSIS-, ha predisposto, per quanto qui interessa: - i quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta qui impugnata;- i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove;
- 5) del provvedimento con il quale è stata nominata la commissione “centrale” e del provvedimento, allo stato non noto con il quale è stata nominata la sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente e i relativi verbali anche alla luce di tutti i motivi in atti;
- 6) del quadro tecnico di riferimento per la prova scritta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della Ricerca il -OMISSIS-;
-OMISSIS-) dell'ulteriore quadro di riferimento per la prova scritta con cui si definivano i c.d. descrittori dei criteri di correzione, pubblicato solo in data - OMISSIS-, e dunque dopo l'espletamento della prova, ed esclusivamente sulla

pagina personale di ciascun candidato per tutti i motivi di cui in atti e della griglia meglio specificata sempre in atti e resa nota con i relativi punteggi attribuibili solamente in data -OMISSIS-;

8) dei verbali e di tutti i documenti e atti delle fasi del procedimento amministrativo con cui sono stati stabiliti i criteri che hanno portato ai predetti atti del -OMISSIS- e del -OMISSIS-;

9) del verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte, predisposto dalla sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente, con il quale sono state preparate le griglie di valutazione in recepimento del quadro di riferimento preparato dal Comitato tecnico-Scientifico;

10) del verbale n. -OMISSIS-della Sottocommissione n. -OMISSIS-con il quale è stato indicato il punteggio assegnato a parte ricorrente nella valutazione delle prove scritte;

11) verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte in cui risulta il tempo di correzione degli elaborati di parte ricorrente e comunque, nello specifico, il verbale n. -OMISSIS-, e sempre con declaratoria di annullamento anche in parte qua, ma per la specifica illegittimità che concerne il tempo di correzioni degli elaborati di parte ricorrente;

12) della scheda di valutazione della prova di parte ricorrente;

13) del provvedimento -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-90-OMISSIS-con il quale è stato disposto il rinvio della prova scritta, già fissata per il -OMISSIS-, solo per i candidati della -OMISSIS- a data da destinarsi;

14) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale il M.I.U.R. ha autorizzato il rinvio della prova scritta per i soli candidati della -OMISSIS- e del provvedimento pubblicato sulla G.U. n. -OMISSIS-che ha fissato nel -OMISSIS- la data di “recupero” per la prova scritta dei candidati della Regione -OMISSIS-;

15) del provvedimento MIUR -OMISSIS-, con il quale è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli con cui è stata disposta l'ammiss Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE,

1) del D.D.G. n. -OMISSIS-, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali del corso-concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche bandito giusto D.D.G. -OMISSIS-, nonché del relativo elenco nella parte in cui parte ricorrente non è collocata in posizione utile;

2) dei quesiti -OMISSIS- somministrati ai candidati e, in particolare, dei quesiti n. -OMISSIS- concernente domanda a risposta aperta e comunque sempre in parte qua e anche alla luce delle perizie in atti;

3) dei quesiti in lingua tedesca somministrati ai candidati e, in particolare, dei nn. -OMISSIS-;

4) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico che, ai sensi dell'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/201-OMISSIS-, ha predisposto, per quanto qui interessa: - i quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta qui impugnata;- i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove;

5) del provvedimento con il quale è stata nominata la commissione “centrale” e del provvedimento, allo stato non noto con il quale è stata nominata la sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente e i relativi verbali anche alla luce di tutti i motivi in atti;

6) del quadro tecnico di riferimento per la prova scritta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della Ricerca il -OMISSIS-;

-OMISSIS-) dell'ulteriore quadro di riferimento per la prova scritta con cui si definivano i c.d. descrittori dei criteri di correzione, pubblicato solo in data -OMISSIS-, e dunque dopo l'espletamento della prova, ed esclusivamente sulla pagina personale di ciascun candidato per tutti i motivi di cui in atti e della griglia meglio specificata sempr e in atti e resa nota con i relativi punteggi attribuibili solamente in data -OMISSIS-;

8) dei verbali e di tutti i documenti e atti delle fasi del procedimento amministrativo con cui sono stati stabiliti i criteri che hanno portato ai predetti atti del -OMISSIS- e del -OMISSIS-;

9) del verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte, predisposto dalla sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente, con il quale sono state preparate le griglie di valutazione in recepimento del quadro di riferimento preparato dal Comitato tecnico-Scientifico;

10) del verbale n. -OMISSIS-della Sottocommissione n. -OMISSIS-con il quale è stato indicato il punteggio assegnato a parte ricorrente nella valutazione delle prove scritte;

11) verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte in cui risulta il tempo di correzione degli elaborati di parte ricorrente e comunque, nello specifico, il verbale n. -OMISSIS-, e sempre con declaratoria di annullamento anche in parte qua, ma per la specifica illegittimità che concerne il tempo di correzioni degli elaborati di parte ricorrente;

12) della scheda di valutazione della prova di parte ricorrente;

13) del provvedimento -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-90-OMISSIS-con il quale è stato disposto il rinvio della prova scritta, già fissata per il -OMISSIS-, solo per i candidati della -OMISSIS- a data da destinarsi;

14) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale il M.I.U.R. ha autorizzato il rinvio della prova scritta per i soli candidati della -OMISSIS- e del provvedimento

pubblicato sulla G.U. n. -OMISSIS- che ha fissato nel -OMISSIS- la data di “recupero” per la prova scritta dei candidati della Regione -OMISSIS-;

15) del provvedimento MIUR -OMISSIS-, con il quale è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli con cui è stata disposta l'ammissione con riserva, avrebbero svolto la prova il 13 dicembre 2018;

16) del D.D.G. U.S.R. Regione Lazio 11 dicembre 2018, n. 11-OMISSIS-8 con cui è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, avrebbero dovuto recarsi il -OMISSIS- presso le sedi indicate al fine di svolgere la prova suppletiva;

1-OMISSIS-) del provvedimento MIUR con il quale sono stati pubblicati i quadri di riferimento in relazione alla prova scritta del -OMISSIS-, redatti dal Comitato tecnico scientifico, nominato ai sensi dell'art.-OMISSIS--OMISSIS-;

18) della prova scritta del -OMISSIS- sostenuta da candidati della Regione -OMISSIS-;

19) del calendario della prova orale, nonché delle successive modifiche ed integrazioni;

20) dell'art. 15, commi 8 e 9, D.M. 3 agosto 201-OMISSIS- n. 138 nella parte in cui prevede la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità;

21) dell'art. 8, co. 8, del bando di concorso nella parte in cui stabilisce che il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio necessario per il superamento della prova scritta, nonché dell'art. 12 D.M. n. 138/201-OMISSIS- nella parte in cui prevede una soglia minima di punteggio per accedere alle successive prove orali di -OMISSIS-0 punti e sempre alla luce di tutte le censure di cui in atti;

22) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CRISTOFANELLI GIACOMO ANGELO il 1\10\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE

- 1) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.1-OMISSIS--0-OMISSIS--2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/201-OMISSIS- e all'errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 201-OMISSIS-, n. 24-OMISSIS-, con relativo allegato;
- 2) del Decreto del Dip artimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 3) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 4) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del -OMISSIS- agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 5) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del -OMISSIS- agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;
- 6) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019; -OMISSIS-) dell'Avviso n. 38-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- 8) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
- 9) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;

- 10) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata;
- 11) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0023541.2-OMISSIS--08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia.
- 12) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0023533.2-OMISSIS--08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia di conferimento degli incarichi di reggenza.
- 13) Elenco allegato alla nota AOODRPU 23533 del 2-OMISSIS-.08.2019 pubblicata dall'USR per la Puglia.
- 14) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0023015.22-08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia di convocazione dei dirigenti scolastici per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
- 15) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0022990.22-08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia di assegnazione degli incarichi con decorrenza dal 1 settembre 2019.
- 16) Allegato al DDG 0022990.22-08-2019 recante le assegnazioni delle sedi per la Regione Puglia.
- 1-OMISSIS-) DDG 1200 16 agosto 2019, recante l'assegnazione delle sedi ai dirigenti scolastici neo assunti dal 1° settembre 2019 presso la regione Marche.
- 18) DDG 1188 13 agosto 2019 gli incarichi aggiuntivi di reggenza per l'anno scolastico 2019/20 presso la regione Marche.
- 19) di ogni altro atto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;
- 20) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CRISTOFANELLI GIACOMO ANGELO il 6\11\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE

- 1) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.1-OMISSIS--0-OMISSIS--2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/201-OMISSIS- e all'errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 201-OMISSIS-, n. 24-OMISSIS-, con relativo allegato;
- 2) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 3) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 4) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del -OMISSIS- agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 5) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del -OMISSIS- agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;
- 6) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019; -OMISSIS-) dell'Avviso n. 38-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- 8) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
- 9) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;

- 10) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata;
- 11) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0023541.2-OMISSIS--08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia.
- 12) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0023533.2-OMISSIS--08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia di conferimento degli incarichi di reggenza.
- 13) Elenco allegato alla nota AOODRPU 23533 del 2-OMISSIS-.08.2019 pubblicata dall'USR per la Puglia.
- 14) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0023015.22-08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia di convocazione dei dirigenti scolastici per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
- 15) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0022990.22-08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia di assegnazione degli incarichi con decorrenza dal 1 settembre 2019.
- 16) Allegato al DDG 0022990.22-08-2019 recante le assegnazioni delle sedi per la Regione Puglia.
- 1-OMISSIS-) DDG 1200 16 agosto 2019, recante l'assegnazione delle sedi ai dirigenti scolastici neo assunti dal 1° settembre 2019 presso la regione Marche.
- 18) DDG 1188 13 agosto 2019 gli incarichi aggiuntivi di reggenza per l'anno scolastico 2019/20 presso la regione Marche.
- 19) Allegato al DDG n 1006 del 30/8/2019 contenente l'elenco delle reggenze nella Regione Lazio per l'a.s. 2019/2020;
- 20) Avviso del Miur del 28 settembre 2019 per ulteriori assegnazioni a seguito di rinunce;
- 21) tutti nella parte in cui non consentono il riesame della posizione di parte ricorrente con eventuale copertura dei posti ancora disponibili;

- 22) Elenco candidati depennati del 9 ottobre 2019;
- 23) Della Nota Miur del 4 ottobre 2019 A00DGPERU0043-OMISSIS-0-OMISSIS- e relativi allegati;
- 24) Degli atti con cui il Ministero si è determinato nella sottoscrizione dei contratti dei Dirigenti Scolastici nonostante la sentenza di annullamento del TAR e dei contratti stessi;
- 25) di ogni altro alto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;
- 26) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e comunque meglio specificato e depositato anche in atti.ione con riserva, avrebbero svolto la prova il -OMISSIS-;
- 16) del D.D.G. U.S.R. Regione Lazio 11 dicembre 2018, n. 11-OMISSIS-8 con cui è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, avrebbero dovuto recarsi il -OMISSIS- presso le sedi indicate al fine di svolgere la prova suppletiva;
- 1-OMISSIS-) del provvedimento MIUR con il quale sono stati pubblicati i quadri di riferimento in relazione alla prova scritta del -OMISSIS-, redatti dal Comitato tecnico scientifico, nominato ai sensi dell'art.-OMISSIS--OMISSIS-;
- 18) della prova scritta del -OMISSIS- sostenuta da candidati della Regione -OMISSIS-;
- 19) del calendario della prova orale, nonché delle successive modifiche ed integrazioni;
- 20) dell'art. 15, commi 8 e 9, D.M. 3 agosto 201-OMISSIS- n. 138 nella parte in cui prevede la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità;

21) dell'art. 8, co. 8, del bando di concorso nella parte in cui stabilisce che il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio necessario per il superamento della prova scritta, nonché dell'art. 12 D.M. n. 138/201-OMISSIS- nella parte in cui prevede una soglia minima di punteggio per accedere alle successive prove orali di -OMISSIS-0 punti e sempre alla luce di tutte le censure di cui in atti;

22) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CRISTOFANELLI GIACOMO ANGELO il 1\10\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE

1) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.1-OMISSIS--0-OMISSIS--2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/201-OMISSIS- e all'errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 201-OMISSIS-, n. 24-OMISSIS-, con relativo allegato;

2) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

3) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

4) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del -OMISSIS- agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

5) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del -OMISSIS- agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;

- 6) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;
-OMISSIS-) dell'Avviso n. 38-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- 8) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
- 9) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;
- 10) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata;
- 11) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0023541.2-OMISSIS--08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia.
- 12) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0023533.2-OMISSIS--08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia di conferimento degli incarichi di reggenza.
- 13) Elenco allegato alla nota AOODRPU 23533 del 2-OMISSIS-.08.2019 pubblicata dall'USR per la Puglia.
- 14) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0023015.22-08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia di convocazione dei dirigenti scolastici per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
- 15) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0022990.22-08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia di assegnazione degli incarichi con decorrenza dal 1 settembre 2019.
- 16) Allegato al DDG 0022990.22-08-2019 recante le assegnazioni delle sedi per la Regione Puglia.
- 1-OMISSIS-) DDG 1200 16 agosto 2019, recante l'assegnazione delle sedi ai dirigenti scolastici neo assunti dal 1° settembre 2019 presso la regione Marche.

18) DDG 1188 13 agosto 2019 gli incarichi aggiuntivi di reggenza per l'anno scolastico 2019/20 presso la regione Marche.

19) di ogni altro atto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;

20) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di integrazione del contraddittorio depositata da parte ricorrente in data 6 novembre 2019;

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., sia nei confronti dei soggetti inseriti nell'elenco degli ammessi alla prova orale sia nei confronti dei soggetti che sono stati successivamente dichiarati vincitori del concorso in questione;

Visto l'elevato numero dei soggetti di cui sopra nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 2-OMISSIS-, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

-OMISSIS-. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei due atti dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. :

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare,

l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno -OMISSIS- novembre 2019.

**Il Presidente
Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO



Firmato digitalmente da:

FEBBO FRANCESCO PAOLO

Firmato il 21/10/2021 13:39

Seriale Certificato:
152384753413086787030253993917146953627

Valido dal 04/08/2020 al 04/08/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA **ECC.MO TRIBUNALE**

AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO GIURISDIZIONALE

Per il Sig.

“Palozzi Francesco” (C.F.: PLZFNC71T02G482Z), nato a Pescara il 02.12.1971 ed ivi domiciliato, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata *ex art. 8 D.P.C.M. n. 40/2016* su foglio separato unito al presente atto, dall’Avv. Francesco Paolo Febbo (C.F.: FBBFNC65E22C632Y - fax 0871.684267 – PEC avvfrancescopaolofebbo@pec.giuffre.it) del Foro di Chieti, elettivamente domiciliato, ad ogni effetto, presso la segreteria dell’Autorità Giudiziaria adita *ex art. 25 C.P.A.* (il difensore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 136, comma 1, C.P.A., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0871.68.42.67 ovvero alla PEC avvfrancescopaolofebbo@pec.giuffre.it);

contro:

“Ministero dell’Istruzione” (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso gli uffici, in (00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

“Ministero dell’Università e della Ricerca” (C.F.: 96446770586), in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso gli uffici, in (00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

“Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo” (C.F. 93028190663) in persona del Dirigente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso gli uffici, in (00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

“Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Pescara)” (C.F.: 80001610692) in persona del Dirigente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* presso gli uffici in (00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12

- amministrazioni intime -

nonché contro:

la prof.ssa **“Taricani Alvida”** (C.F.: TRCLVD78M48G482Y - PEC: alvida.taricani@archiworldpec.it), quale docente contro-interessata inserita nella graduatoria GPS I) fascia aggiuntiva per la classe di concorso ADSS per l’Ambito Territoriale Chieti-Pescara – per la provincia di Pescara)

- contro interessata -

per l'annullamento, previa idonea misura cautelare

- a)** del decreto dirigenziale prot. n. 15735 del 20.08.2021 dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Pescara) con cui è stata disposta l'esclusione (collettiva) dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Pescara per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alla classe di concorso "sostegno" (ADSS) sostegno (*doc. 1*);
- b)** del decreto dirigenziale dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Pescara) prot. n. 15741 del 20.08.2021 e pubblicato il 21.08.2021 (*doc. 1a e 1b*) "*di ripubblicazione in autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di*" Pescara su - posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^a e II^a grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2021/2022 (per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere);
- c)** delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intime, con le quale è comunque disposta la esclusione della parte ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Pescara per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alla classe di concorso "sostegno" (ADSS);
- d)** dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia (*doc. 2*);
- e)** della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "D.M. n. 51 del 03.03.2021, recante "*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*". Avviso apertura funzioni telematiche", in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti (*doc. 3*);
- f)** della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*". Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti (*doc. 4*);

- g) dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13.07.2021 avente ad oggetto “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia*” (doc. 5);
- h) della nota del 17.8.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale (doc. n. 6);
- i) ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51 del 03.03.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*” (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che “*La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente*” ed in ogni altra parte comunque contrastante con gli interessi della parte ricorrente (doc. 7);
- m) dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo*”, in ogni parte contrastante con gli interessi della parte ricorrente (doc. 8);
- n) ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n. 25089 del 6.8.2021 (doc. 9) e del correlativo D.M. 242 del 30.07.2021 (doc. 10) per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;
- o) di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto nonché per l'accertamento e la condanna del diritto della parte ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati.

FATTO

Il ricorrente dopo avere provveduto al riconoscimento del proprio titolo di studio al competente Ministero Rumeno ha provveduto dopo lo svolgimento delle relative pratiche amministrative ed alla relativa preliminare selezione all'iscrizione presso l'Università Vest Vasile Goldis, con sede in Arad (Romania), ed all'esito del superamento degli esami

universitari, del tirocinio e della tesi finale (discussa il 16/04/2021) ottenuto il relativo titolo in Psicopedagogia Speciale Scolastica abilitante all’Insegnamento di Sostegno. Ha quindi presentato domanda di riconoscimento del titolo al Ministero dell’Istruzione (*doc. 12*).

All’esito ha presentato domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali di I fascia per il sostegno (ADSS) allegando il relativo titolo e la certificazione delle materie con traduzione in lingua italiana (*doc. 11 e 11a*).

Si rappresenta che le due province di Chieti e di Pescara risultano essere amministrate da un unico ufficio denominato “*Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*” e che risulta essere diretto da un unico dirigente/responsabile.

Si precisa che il ricorrente ha presentato domanda per la provincia di Pescara (I fascia aggiuntiva ADSS sostegno).

Il ricorrente ha provveduto infine ad esprimere (per la provincia di Pescara) le relative preferenze per l’insegnamento per il sostegno (ADSS), mediante modalità telematica a seguito dell’avvenuta informatizzazione della procedura di nomina delle supplenze.

Il ricorrente (dopo avere effettuato la domanda di inserimento nella prima aggiuntiva GPS per la classe di concorso ADSS sostegno), ha altresì presentato (sempre in modalità informatica) domanda per le supplenze annuali e per la nomina in ruolo ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021, indicando le relative preferenze.

Tutti i relativi adempimenti sono stati regolarmente eseguiti ed il ricorrente ha potuto verificare che il proprio nominativo - per la Provincia indicata - era stato inserito nella prima fascia aggiuntiva di sostegno (ADSS), essendo stata pubblicata in data 09.08.2021 la relativa graduatoria sul sito dell’Ufficio IV Ambito Territoriale di Pescara.

Successivamente in data 21.08.2021 il ricorrente consultando il sito istituzionale (Ufficio IV ambito territoriale di Chieti e di Pescara) ha avuto contezza che la dirigente (dott.ssa Fortunato Maristella) aveva provveduto a ripubblicare (il 21.08.2021) le graduatorie con esclusione della parte ricorrente dalla prima fascia di sostegno (ADSS) per la provincia di Pescara.

Nessuna comunicazione e/o notifica era effettuata al ricorrente, né negli atti della dirigente veniva indicato che la pubblicazione equivaleva a notifica/comunicazione.

La dirigente si limitava a richiamare (nell’atto di ripubblicazione delle graduatorie) le note a propria firma n. prot. AOOUSPCH-PE n. 14716 del 20.08.2021 con il quale era stato disposto il passaggio dalla I) alla II) fascia GPS per mancato scioglimento della riserva e n. prot. AOOUSPCH-PE n.15735 del 20.08.2021 con il quale è stata disposta “*la cancellazione dalla I fascia dei docenti in possesso del titolo di specializzazione estero sul sostegno non valido*”).

Dunque, sulla base di tali atti (né comunicati, né notificati) la dirigente provvedeva a ripubblicare le graduatorie, escludendo il ricorrente dalle graduatorie di prima fascia del

sostegno (ADSS). Peraltro, il ricorrente ha cercato di verificare la relativa posizione personale sul sito online (Polis – visualizzazione dati graduatoria), ma non ha potuto visualizzare il relativo provvedimento di depennamento/esclusione (collettivo), atteso che dopo averlo scaricato era visibile una pagina bianca.

Solo in data 24.08.2021 (e dopo vari tentativi di accesso) il *file* collettivo di esclusione dalle graduatorie era finalmente leggibile nella pagina del ricorrente. Si precisa che sulla posizione del ricorrente era stato caricato il medesimo file, in questa sede depositato sub. 1. Venivano indicate le medesime motivazioni (già inserite nel provvedimento di ripubblicazione delle graduatorie): *“DISPONE per i motivi di cui in premessa, l’esclusione dei candidati che hanno presentato domanda d’inserimento graduatorie aggiuntive prima fascia – Provincia di Pescara – entro il 25 luglio 2021 - per non aver ottenuto il riconoscimento in Italia del titolo estero in base alla normativa vigente”*. Non però risultavano pubblicati i provvedimenti relativi al passaggio dalla prima alla seconda fascia per omesso scioglimento della riserva, né i nominativi di tutti i soggetti esclusi.

Sulla giurisdizione del G.A.

Va preliminarmente evidenziato che il presente ricorso appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo. Si richiama all’uopo la giurisprudenza dell’III.mo Tar adito (cfr. sentenza n. 8957/2021), laddove si afferma che *“La natura concorsuale della procedura selettiva con cui vengono redatte le GPS, dalla quale discende ex se la riconducibilità della stessa nelle ipotesi previste dalla legge richiamata, è stata di recente sostenuta non solo dal giudice amministrativo di appello (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ordin. n. 3245/21; C.G.A., sent. n. 237/2021) ma anche da questa stessa Sezione (cfr. sent. n. 4814/2021), in ossequio, peraltro, al ragionamento seguito dalle Sezioni Unite della Cassazione (ordin. n. 21198/2017), in tema di formazione delle graduatorie di istituto, con statuizioni di principio che devono ritenersi applicabili anche alle odierne GPS, attesa la necessità di effettuare una doverosa distinzione tra le procedure per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) e quelle per la formazione/aggiornamento delle GPS/graduatorie di istituto”*.

Sulla competenza territoriale del Tar Lazio

Per quanto attiene la competenza territoriale del TAR Lazio (cfr. 5175/2021) va richiamata la recente giurisprudenza della medesima III.ma sezione adita relativa ai casi di c.d. *“doppia impugnazione”* ossia (dell’impugnazione) dell’atto presupposto (*regolamento o atto generale*) (che) *finisce per sprigionare la sua portata lesiva soltanto con l’adozione del provvedimento finale (con la pubblicazione delle GPS nel caso di specie), legittimando solo a partire da quel momento la reazione processuale dei soggetti lesi”* laddove afferma che l’impugnazione *“degli atti statali presupposti e delle GPS “a valle” risulta essere in*

grado di radicare la competenza di questo T.A.R. (Lazio), in forza del disposto di cui all'art. 13, co. 3 c.p.a.".

Premesso e precisato in fatto, va rilevata poi la patente illegittimità dei provvedimenti impugnati, i quali, previa idonea misura cautelare, anche con provvedimento Presidenziale ex art. 56 C.P.A, andranno annullati e posti nel nulla per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. - Violazione ed erronea applicazione dell'O.M. n. 60/2020 ed in particolare degli artt. 3, 7 e 10. Eccesso di potere per violazione dei principi di eguaglianza ed adeguatezza. Irragionevolezza ed illogicità manifeste. Sviamamento e malgoverno.

La condotta del Ministero intimato viola i diritti del ricorrente, anche di rango costituzionale.

Preliminarmente va osservato che il ricorrente non ha potuto verificare né il provvedimento (collettivo) di passaggio da I) a II) fascia per mancato scioglimento della riserva, mentre quelli collettivi di cancellazione della prima fascia sono stati caricati (solo) sulla posizione personale del singolo ricorrente solo in data 24.08.2021, peraltro senza l'indicazione degli altri soggetti esclusi, atteso che la dirigente dell'UPS non ha inteso darne pubblicità e/o comunicazione, né ordinare la pubblicazione, affinché tutti gli altri interessati potessero visionarli.

È noto al ricorrente che anche altri Uffici Scolastici Provinciali stanno provvedendo (ovvero hanno già provveduto) ad escludere i candidati con titolo di sostegno estero, in attesa di riconoscimento dalle graduatorie di prima fascia di sostegno, ma in tali casi gli stessi Uffici hanno provveduto ad emettere il relativo decreto di depennamento/esclusione individuale e/o collettivo ed a pubblicarlo e/o comunicarlo via mail, avendo il ricorrente inserito nella domanda presentata telematicamente il relativo indirizzo mail.

L'omessa pubblicazione del nominativo di tutti gli esclusi (abilitati esteri) deve a sommosso avviso del ricorrente essere valutata negativamente in danno dell'amministrazione in quanto si pone in contrasto con l'esigenza di pubblicità e trasparenza della P.A.

Il Ministero dell'Istruzione, nell'escludere la parte ricorrente (al momento della ripubblicazione delle graduatorie), ha posto in essere una condotta gravemente discriminatoria e contraddittoria.

Il ricorrente è in possesso dei titoli idonei per ottenere le supplenze annuali ed altresì quelli finalizzate alla nomina in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021.

Come noto, l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 10.07.2020, n. 60, ha istituito le Graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Detta ordinanza all'art. 7 (Istanza di partecipazione) così dispone al punto e) *“e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo**”.*

Dunque, la disposizione appena citata autorizza l'inserimento con riserva richiedendo all'istante la mera presentazione della domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione della domanda per le supplenze di istituto. Il successivo art. 10 (*Elenco aggiuntivo alle GPS*), al comma 1, espressamente recita *“1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia”.*

I successivi commi 3 e 4 indicano la modalità di esecuzione di detto articolo (decreto ministeriale) e la modalità di presentazione della domanda (via telematica): *“4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso. 5. Ai fini di cui al comma 4, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ambito territoriale, che procede alla variazione a sistema”.*

Dunque, in applicazione delle citate norme il ricorrente ha richiesto di essere inserito nelle liste aggiuntive di 1^a fascia GPS 2021, sostegno (ADSS) – provincia di Pescara, con regolare inoltro della domanda in termini.

Pertanto, come sopra detto il ricorrente aveva provveduto ad inoltrare la domanda amministrativa di riconoscimento del titolo estero sul sostegno ed è in attesa della relativa risposta. Tuttavia, nonostante il corretto adempimento, l'istanza di inserimento nella lista aggiuntiva di 1° fascia (ADSS sostegno) veniva rigettata (*rectius* il ricorrente veniva prima inserito nelle graduatorie pubblicate il 09.08.2021 e poi escluso in quelle pubblicate il successivo 21.08.2021), poiché - a dire dell'Ufficio - il titolo conseguito all'estero non è stato riconosciuto dalla data del 25.07.2021.

Come detto, tale motivazione risulta palesemente infondata. Difatti, applicando il dettato normativo in vigore, ai sensi dell'art. 7), comma 4, lett. e), si giunge necessariamente all'interpretazione contraria a quella dedotta dall'amministrazione.

Pertanto, a volere leggere con attenzione anche i successivi provvedimenti amministrativi *in parte qua* richiamabili, va precisato che oltre alla disposizione indicata nella presente ordinanza gli inserimenti sono stati oggetto di previsione della circolare emanata in data 06.08.2021 del Ministero dell'Istruzione che ha evidenziato quanto segue: *"Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021"*.

Pertanto, riportando i contenuti di detta norma, qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora, invece, il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente, entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento, per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.

Quindi, ai fini dell'inserimento, l'USP di competenza deve verificare esclusivamente che l'aspirante docente abbia dichiarato la data del conseguimento del titolo ed inserito la data dell'inoltro della richiesta di riconoscimento dello stesso, al Ministero dell'Istruzione.

Sul punto, va ricordato che l'istanza online di richiesta inserimento elenchi aggiuntivi GPS Sostegno (con scadenza 31.07.2021) gestita dal Ministero prevedeva la possibilità di compilare 2 campi:

- a) estremi decreto di riconoscimento titolo estero;
- b) data di presentazione istanza di riconoscimento titolo estero.

Quindi, è evidente che la piattaforma è stata predisposta in osservanza del disposto dell'art. 7 comma punto e) dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 ed è palese che per il Ministero dell'Istruzione con la dichiarazione sub b) riconoscesse valida la possibilità di inserirsi in I fascia; se fosse stato vero il contrario il Ministero dell'Istruzione altrimenti non avrebbe previsto nella domanda su Istanze Online il campo b) di cui sopra.

Il M.I., nell'escludere quei docenti che hanno fatto regolare domanda di inserimento prima fascia GPS con titolo estero in fase di riconoscimento, non ha però modificato entro il 21 agosto 2021 in automatico le domande presentate su Istanze Online.

I docenti rimossi dalla prima fascia GPS dovevano essere abilitati a presentare domanda di supplenza per la voce graduatorie di II fascia sostegno o incrociate sostegno, mentre tale possibilità non è stata concessa, con conseguente ulteriore.

Si ritiene conseguentemente che l'Amministrazione Scolastica non possa rifiutarsi di valutare il titolo in corso di riconoscimento con domanda presentata nei termini, ai fini dell'inserimento nella prima fascia con riserva degli elenchi aggiuntivi delle GPS (ADSS sostegno).

Va evidenziato che vi sarebbe un'evidente disparità di trattamento rispetto agli abilitati sul sostegno che nell'anno 2020 si sono potuti inserire con riserva nelle more di accertamento del titolo da parte del Ministero e che hanno preso ottenuto e stanno ottenendo i relativi contratti di lavoro, nonché partecipando alla stabilizzazione, ove utilmente collocati in graduatoria.

Conseguentemente, anche il ricorrente, pena l'evidente disparità di trattamento con i candidati che, nelle medesime condizioni, sono già stati regolarmente inseriti nella prima fascia delle GPS ed hanno conseguito incarichi annuali di insegnamento su posto di sostegno (il ricorrente) va immesso con riserva e con effetto retroattivo negli elenchi aggiuntivi di 1^a fascia GPS 2021 SOSTEGNO (ADSS).

È appena il caso di evidenziare la palese illogicità in cui è incorso il M.I. nel negare all'odierno ricorrente l'accesso alla graduatoria, allorché con il D.M. 60/2020 è loro riconosciuto l'accesso alle supplenze provinciali, nonché l'inclusione nelle graduatorie e di istituto, stante il possesso di un titolo valido all'esercizio dell'attività didattica.

Ciò costituisce una gravissima disparità di trattamento, oltre che una arbitraria ed ingiustificata restrizione del libero accesso alle procedure concorsuali, con palese violazione degli articoli 3 e 97 nonché la violazione dell'art. 4, 35 e 51 della Carta Costituzionale.

Da qui l'irrazionalità dell'agire amministrativo, oltretutto inidoneo a garantire il buon andamento della p.a., in quanto in palese contraddizione con i principi di rango costituzionale, con la legge ordinaria nonché con la legge speciale di riferimento.

Va altresì detto che all'esito dei primi pronunciamenti dell'III.mo Tar adito è stata concessa la tutela cautelare (all'esito dell'udienza del 5 ottobre 2021) laddove è stato affermato ***“nel merito il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale oM 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento”*** (cfr. *ex multis* Tar Lazio Sezione III bis ordinanza n. 05362/2021 del 07/10/2021).

La questione è stata altresì oggetto di una recentissima sentenza della sezione adita (depositata il 09.10.2021 cfr. sentenza n. 10411/2021 – relatore dott. Emilio Raganella) proprio relativa agli specializzati sul sostegno in Romania laddove afferma ***“A cogliere nel segno è l'evidenziato contrasto tra i provvedimenti gravati e le disposizioni contenute nell'O.M. n.60 del 10 luglio 2020, nella parte in cui hanno determinato l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze in qualità di docente munita di titolo conseguito all'estero ed in attesa di riconoscimento da parte del Ministero, senza invece prevederne l'inserimento con riserva”***.

Più avanti a pag. 5 è dato leggere ***“... Con specifico riferimento ai docenti che hanno conseguito i titoli di abilitazione e/o di specializzazione all'estero ha in particolar modo contemplato la possibilità di essere iscritti con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze, nelle more della definizione del procedimento per il loro riconoscimento”*** e la sentenza infine chiosa precisando che ***“8.4 In altri termini, la disciplina generale riferita alla procedura di formazione delle GPS risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi. Inoltre, anche a voler astrattamente ammettere che il sopravvenuto decreto ministeriale (n. 51/2021) fosse stato autorizzato ad apportare delle modifiche a tali regole, circostanza che comunque il Collegio esclude per le ragioni sopra evidenziate, lo stesso non pare comunque aver dettato, in concreto, delle disposizioni che possano essere letteralmente interpretate nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all'estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento”***.

Sotto tale profilo si evidenzia che avendo la sentenza *de qua* annullato gli atti impugnati ivi compreso il decreto ministeriale n. 51/2021 (per quello che qui interessa nella parte di

interesse ossia di introduzione del requisito dell'avvenuto riconoscimento per i titoli di abilitazione e/o di specializzazione conseguiti all'estero ed in attesa di riconoscimento) che in virtù del principio della natura indivisibile degli effetti dell'atto annullato, la sentenza di annullamento non s'è limitata a produrre effetti nei confronti delle sole parti di quel giudizio, ma ha esteso l'efficacia necessariamente *ultra partes* o addirittura *erga omnes* con conseguente impossibilità di rimettere in discussione la questione della legittimità dei contenuti precettivi di un atto «definitivamente annullato erga omnes». (cfr. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria nr. 1 e 2/2007).

Alla citata sentenza se ne sono aggiunte altre (sempre di accoglimento) ossia le sentenze 10455/2021, 10466/2021 e 10472/2021 della medesima III.ma sezione del Tar adito.

In particolare dette sentenze hanno precisato che ***“4.6 Né sul punto possono soccorrere le contestazioni dell'Amministrazione sulla validità del titolo sul sostegno conseguito all'estero dalla ricorrente, atteso che tali rilievi devono essere effettuati nell'ambito del procedimento di riconoscimento attivato su istanza di parte, che ben può concludersi con un provvedimento di segno negativo basato su tali considerazioni. Tuttavia, fintanto che tale procedimento sia ancora in itinere e non sia stato adottato un provvedimento di rigetto espresso dell'istanza presentata, per le ragioni pocanzi evidenziate, la ricorrente deve restare inserita con riserva negli istituendi elenchi aggiuntivi, fermo restando ovviamente il potere dell'Amministrazione di ordinare il suo depennamento in via successiva, laddove il procedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero dovesse concludersi con esito negativo”***.

II. - Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio del favor participationis - Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione - Eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità.

A parere di codesta difesa, disconoscere il diritto di inserimento alla graduatoria in esame equivale a violare il principio del *favor participationis* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16.01.2015 n. 105).

La condotta del M.I. merita di essere censurata poiché viola grandemente i precetti di parità, uguaglianza tra i cittadini, buon andamento ed imparzialità della P.A. e si pone in contrasto - come dianzi cennato - anche con il principio del *favor participationis* che comporta per l'Amministrazione, in tema di concorsi a posti di pubblico impiego, di favorire il massimo accesso senza introdurre discriminazioni limitative che non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa (cfr. Corte Cost., 06.12.2017 n. 251).

Nel caso che qui occupa l'esclusione appare oltretutto irrazionale e cozza con il principio della *par conditio* tra i concorrenti, stante il possesso dei requisiti di cui alla richiamata O.M. 60/2020.

In ordine al principio del legittimo affidamento poi l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale fa proprio l'orientamento secondo cui il legittimo affidamento - (scaturente come corollario dal principio di ragionevolezza dell'art. 3 della Costituzione e collocato dalla stessa giurisprudenza comunitaria tra i principi "comuni degli stati membri" dell'Unione Europea) - come diritto alla conservazione di certezze giuridiche acquisite, anche dinanzi al sopraggiungere di normative "*le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti*", è un diritto autonomo e a sé stante, in quanto direttamente e distintamente posto a presidio dello "stato di diritto", rispetto ai singoli diritti, anche di rango costituzionale, per cui l'affidamento medesimo sia, volta a volta, da applicare e da proteggere.

Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare la sussistenza del principio del "*nemo venire contra factum proprium*", che determina, appunto, anche nell'ambito dell'ordinamento nazionale, la rilevanza del principio del legittimo affidamento quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede (cfr. Cass. sent. n. 9924/2009).

Alla luce di quanto appena esposto il legittimo affidamento è stato identificato come una situazione di vantaggio assicurata ad un privato da uno specifico e concreto atto o comportamento dell'autorità amministrativa (il possesso degli idonei titoli di accesso di cui al O.M. 60/2020 che non può essere in seguito rimossa, salvo che ciò sia strettamente necessario per la tutela dell'interesse pubblico e fermo restando, in ogni caso, l'indennizzo della posizione acquisita (cfr. Corte Giust., 3 maggio 1978, C 112/77, Topfer/Commissione, cit.).

Sulla scia di tale orientamento la giurisprudenza comunitaria ha stabilito altresì che "*il legittimo affidamento sussiste allorché l'individuo si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'Amministrazione gli ha dato aspettative fondate*" (Corte di Giust., 19 maggio 1983, C 289/81), "*che trova il suo fondamento nell'ambito del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive*" (cfr. in termini Corte di Giust. 19 settembre 2000, C 83/99, Commission/Spain).

Proprio sulla scia di tali considerazioni si è affermato nella giurisprudenza amministrativa che "*la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti giuridici tendono a prevalere sul principio di legalità, con la conseguenza che gli atti dell'autorità - seppure illegittimi - possono aver prodotto nei destinatari un affidamento circa i vantaggi loro assicurati, affidamento che non può essere sacrificato in ragione dei motivi di interesse pubblico*" (cfr. TAR Lazio, Sez. III, 10.01.2007 n. 76).

Sul piano strettamente definitorio, l'affidamento legittimo e ragionevole è espressione di un principio che impone al soggetto pubblico, che voglia esercitare il suo potere nei confronti del privato, di tenere nel debito conto l'interesse alla conservazione di un vantaggio (ovvero un bene o un'utilità) conseguito in buona fede dal privato stesso per effetto di un previo atto o di un comportamento della P.A.

In definitiva quando entra in gioco, come nel caso che ci occupa, il principio dell'affidamento viene ad essere protetta l'esigenza che le promesse assicurate come certe siano poi effettivamente mantenute; il bene protetto è la fiducia legittimamente ed in buona fede riposta nell'ottenimento di determinati benefici in vista dei proponimenti e dei piani che la persona, confidando nei benefici stessi, abbia fatto per il suo avvenire.

Nel caso in esame, è chiaro come la condotta della Amministrazione abbia ingenerato nell'odierno ricorrente un legittimo affidamento, inteso come situazione di vantaggio rispetto alla quale non sussistono davvero plausibili esigenze contrarie di tutela dell'interesse pubblico, basti pensare alla circostanza che i docenti abilitati e specializzati all'estero nel 2020 sono regolarmente inseriti nelle graduatorie e stanno partecipare al procedimento di stabilizzazione.

Ecco che il Ministero non può disconoscere il valore della disposizione inserita nell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 che ammette il ricorrente alla possibilità di inserimento in 1° fascia aggiuntiva e di potere aspirare ad una supplenza annuale nonché alla successiva eventuale stabilizzazione; significativo in questo senso è quanto scrive TAR Trento nella sent. n. 243/2012: ***“Dovendosi - tendenzialmente e salve le ipotesi eccezionali documentalmente ed adeguatamente motivate - escludere che l'Amministrazione possa procedere per proprio conto allo scardinamento del sistema normativo dei titoli di studio e ad una valutazione sostanziale dei titoli stessi, secondo un appezzamento via via variabile ed incerto, che intenda, asseritamente, tener conto, caso per caso, dei contenuti e degli aspetti essenziali degli stessi, delle loro caratteristiche, del fatto che appartengono, alla stessa classe od area didattica e che le materie principali dei corsi di studio siano fondamentalmente coincidenti (cfr. in tal senso anche: TAR Sardegna 27.01.2012, n. 66; Consiglio di Stato sez. VI, 03.05.2010, n. 2494; 19.08.2009, n. 4994; 21.09.2005, n. 4902; TAR Lazio, sez. II quater, 01.03.2011, n. 1867)”***.

Nonostante, tutto ciò, nonostante quanto statuito a chiare lettere dalla pregevolissima giurisprudenza amministrativa l'Amministrazione intimata ha posto in essere una condotta arbitraria, contraddittoria e *contra legem*, donde la richiesta di annullamento degli atti gravati.

III. - Violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2005/36/CE. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 206/2007 attuativo della Direttiva Europea 2005/36/CE

come novellato dal D. Lgs. n. 15/2016 recante recepimento della Direttiva U.E. n. 2013/55.

Gli atti impugnati violano chiaramente specifiche Direttive europee che mirano all'istituzione di un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione Europea, teso a rendere i mercati del lavoro più flessibili, a liberalizzare ulteriormente i servizi, a favorire il riconoscimento automatico delle qualifiche e a semplificare le procedure amministrative. Le limitazioni e la disparità di trattamento imposte dall'Amministrazione sono in evidente contrasto con i principi dettati dall'Unione Europea. È da segnalare che con nota del 10.12.2013 l'Unione Europea ha dato un parere positivo in ordine alla valenza dei titoli di diploma e di laurea conseguiti in Italia quali titoli di per sé abilitanti all'insegnamento e, perciò, idonei all'insegnamento per le classi ed i posti di concorso di competenza; questo riconoscimento è intervenuto per effetto di quanto espressamente previsto dalla Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, essendosi chiarito, da parte dell'U.E., che i titoli culturali costituiscono qualifiche complete e, quindi, conformi alla Direttiva.

Non solo, la Commissione Sociale Europea si è espressa sull'oggetto del reclamo presentato da alcune categorie sindacali relativo ai percorsi di formazione degli insegnanti, statuendo che l'abilitazione, in base alla nuova normativa di matrice comunitaria, non costituisce, dunque, titolo per l'accesso all'insegnamento, rappresentando semmai un titolo culturale (idoneo, semmai, a conferire un miglior punteggio) che non può, però, condizionare l'esercizio dell'attività di insegnamento. Per quanto invece più specificatamente attiene la nota (richiamata nella motivazione del provvedimento di esclusione) n. 25348 del 17.08.2021 del MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca) avente a oggetto i corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili, si evidenzia che la stessa si pone in contrasto con la normativa europea.

Il dirigente dell'USP ha inteso motivare il provvedimento di esclusione richiamando tale nota in palese contrasto con il disposto dell'ordinanza Ministeriale 60/2020 laddove al fine dell'inserimento nella prima fascia aggiuntiva è richiesta la dichiarazione di avere presentato domanda di riconoscimento alla competente direzione ministeriale del M.I. e non altro.

Pertanto la nota n. 25348/2021 si pone in netto contrasto anche con l'insegnamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (cfr. causa n. C-166/20 - Corte di Giustizia depositata in data 08.07.2021). Tale decisione specifica che le autorità di uno Stato membro - alle quali un cittadino dell'Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso, secondo la legislazione nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica - sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, dei

certificati e altri titoli, nonché l'esperienza pertinente dell'interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale (sentenza del 22 gennaio 2002, Dreessen, C-31/00, EU:C:2002:35, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

Poiché tale giurisprudenza (specifica la sentenza) costituisce la semplice enunciazione di un principio insito nelle libertà fondamentali sancite dal Trattato FUE, tale principio non può perdere una parte della sua forza giuridica in conseguenza dell'adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (v., in tal senso, sentenza del 22.01.2002, Dreessen, C-31/00, EU:C:2002:35, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

Infatti, come emerge dall'articolo 53, paragrafo 1, TFUE, direttive siffatte mirano a facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli. Per contro, esse non hanno come obiettivo e non possono avere come effetto quello di rendere più difficile il riconoscimento di tali diplomi, certificati ed altri titoli nelle situazioni da esse non contemplate (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2002, Dreessen, C-31/00, EU:C:2002:35, punto 26).

Tali considerazioni si applicano in particolare alla direttiva 2005/36, che è stata adottata sulla base, segnatamente, dell'articolo 47, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 53, paragrafo 1, TFUE).

Orbene, anche ove la situazione (come quella descritta nel presente caso) non rientrasse nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36 (nel senso che l'istante non fosse effettivamente in possesso della qualifica professionale richiesta per l'esercizio della professione), lo Stato membro ospitante interessato è tenuto a rispettare i suoi obblighi in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, quali rammentati in precedenza (cfr. punto 34 sentenza causa n. C-166/20 - Corte di Giustizia depositata il giorno 8 luglio 2021), i quali si applicano alle situazioni rientranti tanto nell'articolo 45 TFUE quanto nell'articolo 49 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2000, Hocsman, C-238/98, EU:C:2000:440, punto 21, e del 6 ottobre 2015, Brouillard, C-298/14, EU:C:2015:652, punti 46 e 54).

Pertanto, qualora l'esame comparativo dei titoli accerti che le conoscenze e le qualifiche attestate dal titolo straniero corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo Stato membro ospitante è tenuto a riconoscere che tale titolo soddisfa le condizioni da queste imposte. A tal riguardo, spetta alle Autorità Nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto, segnatamente, di un'esperienza pratica, siano valide ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze mancanti (sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C-298/14, EU:C:2015:652, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, gli articoli 45 e 49 TFUE impongono in una situazione in cui l'interessato non possieda il titolo che attesta la sua qualifica professionale ed emerga una corrispondenza solo parziale tra queste competenze, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze.

Pertanto, la giurisprudenza dell'III.mo Consiglio di Stato ha espressamente richiamato i principi dettati dalla superiore legislazione europea (cfr. Sentenza C.d.S. Sezione VI n. 5415/2021) relativa al riconoscimento di un titolo di sostegno rumeno laddove ha precisato: *“le norme della direttiva europea 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle della formazione continua a tempo pieno” (Consiglio Stato, sez. VI, n. 1198/2020)”*.

La nota prot. n. 25348 del 18.8.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale non può certo costituire un provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dei titoli all'estero inerenti la specializzazione su sostegno, poiché – se così fosse – sarebbe evidente l'illegittimità del provvedimento sotto svariati profili (*in primis*, per omessa istruttoria poiché ogni singola domanda dovrebbe quantomeno essere valutata autonomamente; inoltre, sarebbe evidente l'erronea presupposizione ed il vizio di motivazione).

Ciò posto, il provvedimento – per mero tuziorismo, nel caso in cui possa ritenersi produttivo di effetti nella procedura comparativa in oggetto – è comunque illegittimo (oltreché per gli altri motivi sopra indicati) per incompetenza poiché la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento spetta pacificamente al Ministero dell'Istruzione – al quale è stata, appunto, trasmessa l'istanza – e non certo al Ministero dell'Università.

Istanza di risarcimento danni in forma specifica

Si chiede il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, l'ammissione, per tal via, alla graduatoria provinciale I) fascia ADSS per la provincia di Pescara. A causa del provvedimento adottato dall'Amministrazione intimata nel procedimento per cui è causa la parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di rimanere nella graduatoria di interesse pur avendo presentato la domanda di inserimento, subendone il relativo danno. Si ritiene pienamente applicabile l'art. 34, III comma, del C.P.A. Sussistono, nella specie, tutti i presupposti del danno risarcibile e, precisamente, il provvedimento illegittimo (l'esclusione illegittima), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di avere supplenze annuali e di partecipazione al procedimento di

stabilizzazione) nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 04.06.2013 n. 396). Non vi è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma II, c.p.a. "*sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica*" e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione alla graduatoria provinciale, non essendo in dubbio, nella specie, questa "sia in tutto o in parte possibile" (art. 2058 c.c.).

Istanza di misura cautelare

In via cautelare, si chiede a codesto Ecc.mo T.A.R. di sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento e, in particolare, di ammettere il ricorrente, con riserva, alla graduatoria di prima fascia sostegno (ADSS – prov. di Pescara). Circa il *fumus boni iuris* che acclara l'illegittimità dell'operato della p.a. resistente e sorregge la fondatezza dell'odierno gravame s'è ampiamente dedotto. Quanto al *periculum in mora* non è chi non veda come il diniego opposto all'inserimento nella graduatoria, anche con riguardo agli artt. 2, 3, 4, 51 e 97 Cost., arreca ai ricorrenti un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla perduta possibilità di inserimento nella graduatoria provinciale con la possibilità di essere destinatario di contratti di supplenza durante l'anno scolastico e di stabilizzarsi.

Verrebbe pregiudicata nel frattempo la legittima aspirazione del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia aggiuntiva, essendo già iniziato l'anno scolastico ed essendo già state assegnate le supplenze annuali, aspirazione che sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all'esaurimento della procedura e fosse, quindi, a quel punto, *inutiliter data*, vanificando l'effettività della tutela giurisdizionale. In effetti, l'ammissione con riserva di un candidato, che ne abbia impugnato l'esclusione, mira a produrre il solo effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione da lui lamentata, consentendogli l'inserimento in graduatoria e la stipulazione di un contratto di lavoro e la partecipazione alla procedura di stabilizzazione. Si ritiene che le ragioni della parte ricorrente sarebbe irreparabilmente compromesse dal mancato inserimento alla graduatoria in questione, che solo l'ammissione in via cautelare può garantire.

Un ulteriore pregiudizio grave ed irreparabile è di ordine economico: il predetto ricorrente in caso di omessa ammissione con riserva alla prima fascia aggiuntiva perderebbero la possibilità, di percepire un reddito necessario per il sostentamento personale e della propria famiglia, in violazione dei principi costituzionali del diritto al lavoro. Non vi è dubbio, inoltre, che i ricorrenti perderebbero una *chance* per ottenere l'agognato posto di lavoro.

La misura cautelare invocata, operando una dovuta comparazione, tutelerebbe sia gli interessi del ricorrente che l'interesse della p.a., apprestando adeguata tutela al principio di

contestualità sotteso allo svolgimento di qualsivoglia procedura concorsuale ed evitando che l'auspicata sentenza di accoglimento del presente ricorso abbia efficacia demolitiva della già espletata selezione.

***Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per
pubblici proclami ex art. 41, comma 4, C.P.A.***

Il sottoscritto avv. Francesco Paolo Febbo quale difensore e procuratore del ricorrente premesso che:

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'ammissione del ricorrente alla prima fascia aggiuntiva di sostegno (ADSS) per la Provincia di Pescara, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati (classe di concorso ADSS) siccome figuranti nelle graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- il ricorrente si è attivato per individuare il nome di un controinteressato inviando la relativa richiesta all'amministrazione (*cfr. doc.ti 13/14/15*), ma non ha ricevuto la relativa risposta ed è riuscito ad individuare il nominativo di un controinteressato *aliunde*, che ha ricevuto la relativa notificazione tramite la pec presente sul sito INI PEC;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi;
- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale, formatosi in giudizi analoghi a quello di cui è causa (*cfr. ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 ed ordinanza n. 4628/17), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di autorizzare ai sensi dell'art. 41, comma 4, C.P.A. il sottoscritto avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente, nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio.

P.Q.M.

si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, previa concessione di idonea misura cautelare, voglia annullare i provvedimenti impugnati, siccome illegittimi ed ingiusti e condannare le amministrazioni intimete al pagamento delle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il presente procedimento, di valore indeterminabile, è soggetto al pagamento del contributo unificato, ridotto della metà, per l'importo di € 325,00.

Si depositano i documenti come enumerati in atti e meglio descritti nel foliaro.

Salvis Juribus.

Chieti, 20 ottobre 2021.

avv. Francesco Paolo Febbo